



530/10  
Mann

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Antonio	Esposito	Presidente	Udienza pubblica
1. Dott. Antonio	Prestipino	Consigliere	del 6/11/09
2. " Giacomo	Fumu	"	SENTENZA
3. " Margherita	Taddei	"	N. 4852/09
4. " Antonio	Manna	"	R.G.N. 3705/08

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sui ricorsi proposti da

- 1) ~~\_\_\_\_\_~~
- 2) ~~\_\_\_\_\_~~

avverso la sentenza in data 30.3.2007 della Corte di appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi,

Udita la relazione svolta dal Consigliere dr. G. Fumu

Udita la requisitoria del Pubblico Ministero

rappresentato dal s.p.g. dr. V. Monetti

che ha concluso per l'annullamento con rinvio

Udito il difensore dell'imputato ~~\_\_\_\_\_~~ l' Avv. M. ~~\_\_\_\_\_~~

~~\_\_\_\_\_~~

MOTIVI DELLA DECISIONE

30

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE  
 Richiesta copia studio  
 dal Sig. IL SOLE 24 ORE  
 per diritti e 0,88  
 il 8/1/2010  
 IL CANCELLIERE



1. [redacted] e [redacted] impugnano la sentenza della Corte di appello di Napoli confermativa della decisione di primo grado con la quale sono stati dichiarati colpevoli del delitto di concorso in rapina.

2. [redacted] denuncia:

- violazione di legge e conseguente nullità della notificazione del decreto di citazione nel giudizio di appello, effettuata nella residenza anziché nel domicilio eletto presso il difensore di fiducia, nonché per l'omessa spedizione dell'avviso di udienza a quest'ultimo.

3. [redacted] denuncia:

- violazione di legge e conseguente nullità per l'omessa notificazione al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione del giudizio di appello;

- violazione di norme stabilite a pena di inutilizzabilità (che peraltro non vengono indicate) per essere stata effettuata l'individuazione di persona

- atto connotato dal requisito della non rinviabilità - a distanza di diversi mesi dal fatto.

4. Le doglianze concernenti le notificazioni della citazione all'imputato Grimaldi e gli avvisi al difensore di entrambi i ricorrenti sono manifestamente infondate.

5. Innanzi tutto occorre precisare che la dichiarazione di domicilio e la nomina del difensore sono state effettuate da entrambi gli imputati nel corpo (cioè nel testo) della istanza di ammissione al patrocinio dei non abbienti, cioè con l'atto introduttivo di un procedimento incidentale separato e con finalità ben distinte da quello di cognizione.

6. Non ignora la Corte che la giurisprudenza di legittimità riconosce la validità dell'elezione di domicilio effettuata contestualmente a un atto del procedimento avente finalità diverse (sez. I, 21.9.2006, Corsaro): *ma ciò non può significare che sia consentito alla parte inserire una manifestazione di volontà (nomina del difensore e scelta del*



domiciliatario), per la quale la legge impone particolari formalità conformi ai rilevanti effetti che assume nel procedimento, nel corpo di un atto diverso, relativo a procedura differente, senza neppure conferire a tale manifestazione la necessaria evidenza con un'apposizione separata, sia pure in calce al documento.

7. Si vuole affermare, in altre parole, il principio secondo cui le precise formalità previste dagli artt. 93 e 162 c.p.p. conferiscono alla comunicazione della nomina del difensore e/o del domicilio eletto o dichiarato una solennità particolare che non è fine a sé stessa, ma che trova la sua esclusiva e pregnante ragion d'essere nell'ottica dell'attribuzione a detta dichiarazione dell'autonomo rilievo di atto non confondibile, nascondibile, occultabile con altri o in altri, proprio per la fondamentale importanza - rafforzata da radicali sanzioni processuali - che esso riveste nel procedimento.

8. Non è quindi efficace, se non nel procedimento incidentale in cui è effettuata, la nomina del difensore e la contestuale elezione di domicilio inserita nel corpo dell'istanza di ammissione al patrocinio dei non abbienti; fermo restando che anche all'interno di detta procedura e contestualmente alla presentazione della domanda ben può effettuarsi la nomina del difensore e l'elezione del domicilio da valere nel procedimento principale, ma sempre che dette dichiarazioni acquistino evidente autonomia e siano chiaramente rivolte - come non si registra nella specie - ad avere effetto anche al di là dell'incidente.

9. Manifestamente infondata, perché richiama principi di diritto e normativa inesistenti nell'ordinamento, è la seconda doglianza formulata dall'imputato Luccio.

10. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili con le conseguenze di legge.



Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 6.11.2009

Il Cons. est.

(G. Fumu)

Il Presidente

(A. Esposito)

